



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 13.6.2014
COM(2014) 347 final

2014/0178 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

**relativa ai contributi finanziari che gli Stati membri devono versare per finanziare il
Fondo europeo di sviluppo nel 2014, compresa la seconda quota per il 2014**

RELAZIONE

L'accordo interno e il regolamento finanziario del 10° FES prevedono una procedura per la richiesta dei contributi che gli Stati membri devono versare per finanziare il FES. Conformemente all'articolo 57, paragrafo 3, del regolamento finanziario del 10° FES, la presente proposta precisa:

- l'importo della seconda quota del contributo per il 2014.

A norma dell'articolo 57, paragrafo 7, del regolamento finanziario del 10° FES, l'importo gestito dalla Commissione e l'importo gestito dalla BEI sono indicati separatamente.

Conformemente all'articolo 145 del regolamento finanziario del 10° FES, la BEI ha comunicato alla Commissione le previsioni aggiornate degli impegni e dei pagamenti per gli strumenti che gestisce.

Secondo l'articolo 58, paragrafo 2, dello stesso regolamento, le richieste di contributi utilizzano innanzitutto, uno dopo l'altro, gli importi dei precedenti FES. Le richieste di contributi oggetto della presente proposta riguardano quindi importi a titolo del 9° FES per la BEI e del 10° FES per la Commissione.

Secondo l'articolo 57, paragrafo 3, del regolamento finanziario del 10° FES, il Consiglio decide sulla proposta entro 21 giorni civili dalla presentazione della stessa da parte della Commissione e gli Stati membri versano la seconda quota entro 21 giorni civili dalla data di notifica della decisione del Consiglio.

L'articolo 60, paragrafo 1, del regolamento finanziario stabilisce che, qualora le quote dei contributi esigibili non siano versate entro i termini stabiliti, lo Stato membro interessato è tenuto al pagamento di interessi sulla somma non versata, secondo le modalità definite nello stesso articolo.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa ai contributi finanziari che gli Stati membri devono versare per finanziare il Fondo europeo di sviluppo nel 2014, compresa la seconda quota per il 2014

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto l'accordo interno tra i rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, riguardante il finanziamento degli aiuti comunitari forniti nell'ambito del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2008-2013 in applicazione dell'accordo di partenariato ACP-CE e lo stanziamento degli aiuti finanziari ai paesi e territori d'oltremare ai quali si applica la parte quarta del trattato CE¹ (di seguito "accordo interno"), in particolare l'articolo 7,

visto il regolamento (CE) n. 215/2008 del Consiglio, del 18 febbraio 2008, recante il regolamento finanziario per il 10° Fondo europeo di sviluppo (di seguito "regolamento finanziario del 10° FES")², modificato da ultimo l'11 aprile 2011³, in particolare l'articolo 57, paragrafo 5,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Conformemente alla procedura di cui agli articoli da 57 a 61 del regolamento finanziario del 10° FES, la Commissione presenta entro il 15 giugno una proposta contenente: a) l'importo della seconda quota del contributo per il 2014; b) l'importo annuale del contributo per il 2014 riveduto sulla base delle esigenze effettive qualora, in conformità all'articolo 7, paragrafo 3, dell'accordo interno, l'importo annuale dovesse discostarsene.
- (2) L'8 novembre 2013 il Consiglio ha adottato, su proposta della Commissione, una decisione che ripartisce così il contributo degli Stati membri al FES per il 2014: 3 100 000 000 EUR per la Commissione e 150 000 000 EUR per la BEI.
- (3) A norma dell'articolo 145, primo comma, del regolamento finanziario del 10° FES, la Banca europea per gli investimenti ha comunicato alla Commissione le previsioni aggiornate relative agli impegni e ai pagamenti per gli strumenti da essa gestiti.
- (4) Secondo l'articolo 58, paragrafo 2, del regolamento finanziario del 10° FES (di seguito "FES"), le richieste di contributi utilizzano innanzitutto, uno dopo l'altro, gli importi dei precedenti FES. Pertanto la richiesta di fondi a titolo del 9° FES per la BEI va presentata anch'essa sulla base dell'articolo 58, paragrafo 2, del suddetto regolamento,

¹ GU L 247 del 9.9.2006, pag. 32.

² GU L 78 del 19.3.2008, pag. 1.

³ GU L 102 del 16.4.2011, pag. 1.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

I contributi al FES che i singoli Stati membri versano alla Commissione e alla BEI a copertura della seconda quota per il 2014 sono riportati nella tabella in allegato.

Articolo 2

La presente decisione si applica a decorrere dalla data dell'adozione.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il Presidente*